

11c

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 136 II Legislatura

DISEGNO DI LEGGE N. 30

Approvato dalla C. R. nella seduta del 31/5/46

RELAZIONE

"INTERVENTI CREDITIZI IN FAVORE DELLA COOPERAZIONE"

La cooperazione riveste in agricoltura una importanza superiore che sono in tutte le altre attività economiche ed è destinata ad assumere in futuro un ruolo ancora più decisivo: la necessità di unirsi è infatti più vivamente sentita in agricoltura poichè il settore è dominato dalla piccola e media impresa e raramente si riscontrano aziende di grandi dimensioni.

Lo sviluppo della cooperazione è, peraltro, subordinato in larga misura alla disponibilità di capitali a condizioni favorevoli, dato che i soci delle cooperative, nella generalità dei casi, non sono in grado di anticipare le ingenti somme necessarie ad una impresa cooperativa moderna ed efficiente e di attendere l'integrale pagamento dei prodotti conferiti fino al momento della vendita degli stessi che spesso si verifica dopo parecchi mesi dal conferimento.

Scopo della presente legge è quello di sussidiare le operazioni collettive di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli da parte delle cooperative e loro consorzi e delle associazioni di produttori agricoli giuridicamente riconosciute assicurando il concorso regionale ai prestiti contratti dai predetti organismi per la concessione di anticipi ai soci conferenti.

Il provvedimento legislativo si compone di n. 4 articoli:

L'articolo 1 individua i beneficiari e la misura dell'intervento regionale - che è riservato alle cooperative di produttori agricoli, ai consorzi di cooperative e alle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute - e viene statuito che il concorso regionale è concesso per prestiti di durata non superiore ad 1 anno e per un ammontare non superiore all'80% del valore del prodotto conferito assumendosi a base per la determinazione dello stesso, il prezzo di orientamento dei singoli prodotti.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

L'articolo 2 conferma l'applicazione delle operazioni creditizie previste dal d.d.l. della normativa sui privilegi di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

L'articolo 3 concerne le disposizioni finanziarie per l'attuazione degli interventi.

L'articolo 4, infine, prevede la formula di dichiarazione d'urgenza della legge ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"INTERVENTI CREDITIZI IN FAVORE DELLA COOPERAZIONE"

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 1

A favore delle cooperative di produttori agricoli, loro consorzi e delle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute che contraggono prestiti per la corresponsione di acconti ai soci conferenti, la Regione concede un contributo fino alla misura massima del 10% annuo delle somme ottenute a prestito.

Tale contributo deve essere commisurato in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso di interesse non inferiore a quello agevolato fissato per i prestiti di esercizio ai sensi della vigente legislazione statale.

Il concorso regionale viene concesso per prestiti di durata non superiore ad un anno e per un ammontare non superiore all'80% del valore del prodotto conferito assumendosi a base per la determinazione dello stesso il prezzo di orientamento comunitario dei singoli prodotti.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 2

Le operazioni creditizie di cui alla presente legge godono dei privilegi di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 5 luglio 1928, numero 1760 e successive integrazioni.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 3

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge in favore delle cantine sociali per le uve conferite nella vendemmia 1975 si provvederà con uno stanziamento di lire 2.655.500.000 che sarà previsto nel bilancio di previsione per l'anno 1976 in apposito capitolo con denominazione "Interventi creditizi in favore delle cantine sociali per le uve conferite nella vendemmia 1975" e che trova copertura nella assegnazione di pari importo spettante alla Regione Puglia sui fondi recati dalla legge statale 18 novembre 1975, n.611.

Agli oneri per gli interventi in favore degli organismi cooperativi operanti in altri settori agricoli e per conferimenti di prodotti effettuati nel raccolto 1975 si provvederà con le disponibilità del capitolo 245 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1975.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge relativamente ai conferimenti dei raccolti delle annate 1976 e successive si provvederà con fondi stanziati in apposito capitolo recante la denominazione "Interventi creditizi in favore di organismi cooperativi agricoli" che verrà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 e per i successivi e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari provenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche nonché con finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 14.6.96